Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 1952

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 12 luglio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 767.

Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 767.

Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui agli allegati da I a VIII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, sono sostituite da quelle da I a VIII annesse al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *D*, lettera *A*), annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato IX al presente decreto.

Art. 3.

Le competenze dei personali indicati nell'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevate ad importi annui lordi tali che, dopo l'applicazione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, si ottengano importi netti mensili eguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 4.

Gli importi dell'indennità di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470.

Art. 5.

Salvo quanto disposto dai successivi commi le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 4 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui compensi del cottimo, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità. Non hanno invece effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, salva l'applicazione del successivo art. 8. Inoltre non hanno effetto sulle ripartizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, e dall'art. 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con la legge 17 luglio 1951, n. 575, le quali ripartizioni continuano a basarsi sugli stipendi, retribuzioni o paghe in vigore anteriormente al 1° luglio 1951.

Le maggiorazioni di 1/10, 2/10 e 3/10 per il computo dei compensi orari del lavoro straordinario previste dagli articoli 2 — primo e secondo comma — e 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono elevate rispettivamente al 15 per cento, 25 per cento e 35 per cento. E' altresì elevata al 15 per cento la maggiorazione del 10 per cento prevista dall'art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, concernente la determinazione del compenso per lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il coefficiente fisso di 200 previsto dall'art. 8 — comma primo — del citato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per la determinazione del premio giornaliero di presenza è sostituito da quello di 190.

Per il personale salariato i compensi per lavoro straordinario sono elevati ad importi orari lordi tali che, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, si ottengano importi netti orari uguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto. Analogamente va disposto per la corresponsione, al personale di che trattasi, del premio giornaliero di presenza.

Art. 6.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, è nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze anologhe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto dell'aumento degli importi lordi delle predette competenze derivante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Le misure delle indennità di missione e di prima sistemazione previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato o di grado corrispondente delle ferrovie dello Stato, sono maggiorate del 4,36 per cento, e quelle stabilite per il restante personale del 2,48 per cento. Gli importi risultanti si arrotondano, per eccesso, alla lira.

Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente comma si applica con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento per il personale di grado 6° o superiore e del 4 per cento per il restante personale.

Art. 8.

Le competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli spettanti ai personali dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle predette Amministrazioni autonome, sono maggiorate dell'11,67 per cento se dovute al personale di grado 6° o superiore dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle ferrovie dello Stato, e del 6,44 per cento se dovute al restante personale.

Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento, per eccesso, a 10 lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a 10 centesimi per le competenze orarie.

La ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze di cui al precedente primo comma, nonchè, sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare con le aliquote rispettivamente, dell'8 per cento per il personale di grado 6° o superiore e del 4 per cento per il restante personale.

Art. 9.

Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi, paghe, o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1952, nonchè i relativi assegni di caroviveri, sono elevati ad importi annui lordi per i quali, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, risultino importi netti mensili corrispondenti a quelli spettanti prima della predetta data del 1° gennaio 1952.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni e agli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi.

Art. 10.

I trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, in corso di godimento al 1° gennaio 1952 o conferiti a partire dalla data predetta, ivi compresi i relativi assegni supplementare e di caroviveri temporaneo, sono elevati ad importi lordi per i quali, dopo l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, risultino importi netti corrispondenti a quelli che competerebbero qualora non si dovessero applicare gli articoli dal 27 al 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Peraltro per il periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 1952 e il 30 giugno 1952 non si fa luogo a conguagli in applicazione del presente decreto, fatta eccezione per i personali che godano delle esenzioni fiscali previste per le famiglie numerose.

Per i dipendenti statali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1952 in poi, gli stipendi, paghe e retribuzioni previsti dalle tabelle allegate al presente decreto si considerano integralmente percepiti ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, il Guardasigilli: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 121. — Frasca

ALLEGATO I

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C

Tabella N. 1.

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* E *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

GRADO	STIPENDI ANNUI					ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	1.720.080	—	—	—	—	—	—	—
II	1.507.920	—	—	—	—	—	—	—
III	1.340.400	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.150.560	1.184.040	1.228.680	—	—	4	—	—
V	837.840	871.320	904.920	—	—	4	—	—
VI	649.080	669.480	690.720	—	—	4	4	—
VII	533.400	546.240	562.200	—	—	4	4	—
VIII	458.880	468.480	478.080	—	—	4	4	4
IX	378.000	386.520	396.120	405.720	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	293.880	302.400	310.920	319.440	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	222.600	228.960	235.440	246.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	180.000	184.320	189.600	193.920	198.120	2	2	3
XIII	156.600	162.000	168.360	173.640	177.960	—	—	2

Nota. Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 293.880, 302.400, 310.920, 319.440; ed i tenenti ed i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 378.000 e 386.520 e per i secondi di lire 458.880 e 468.480.

Per gli ufficiali delle Forze armate gli aumenti periodici, previsti in base agli anni di anzianità nei singoli gradi, possono essere raggiunti anche con l'applicazione dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 26 ottobre 1940, n. 915, se più favorevole per i suddetti aumenti.

Segue ALLEGATO I

Tabella N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'art. 158 *del regio decreto* 11 *novembre* 1923, *n.* 2395).

	Stipendi annui
Generale designato d'Armata ed equiparati	1.357.680
Generale di Corpo d'Armata	1.215.840
Generale di Divisione	1.031.640
Generale di Brigata	755.760
Colonnello	592.080
Tenente Colonnello	495.360
Maggiore	415.560
Capitano	349.560
Tenente	278.160
Sottotenente	213.240

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO II

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

Tabella N. 1.

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1º aumento	Al 2º aumento	Al 3º aumento	Al 4º aumento	Al 5º aumento	
Commesso capo	206.640	217.320	228.000	—	—	—	3
Primo commesso	198.120	200.280	204.480	—	—	—	4
Usciere capo	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	4
Usciere	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	4
Inserviente	127.920	135.360	140.640	147.000	152.400	—	2
Capo agente tecnico	200.280	205.560	213.000	—	—	—	3
Agente tecnico	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	200.280	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1º aumento	Al 2º aumento	Al 3º aumento	Al 4º aumento	Al 5º aumento	Al 6º aumento	
Agenti di sanità pubblica								
Capo guardia	191.760	198.120	203.400	207.720	—	—	—	4
Guardia di sanità	166.200	170.520	175.800	184.320	189.600	—	—	4
Istituto superiore di sanità								
Sorvegliante capo	213.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	200.280	205.560	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Tasse sugli affari								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	195.000	198.120	200.280	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del registro	168.360	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	4
Canali patrimoniali dello Stato								
Assistente idraulico	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4
Custode	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4
Dogane								
Commesso	158.760	166.200	172.560	178.920	189.600	198.120	—	4
Laboratori chimici delle dogane								
Commessi tecnici .	164.040	168.360	173.640	185.400	195.000	203.400	—	4
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.								
Agente di custodia	203.400	207.720	213.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo . .	182.160	185.400	193.920	199.200	—	—	—	4
Commesso . . .	164.040	169.440	173.640	178.920	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	168.360	173.640	182.160	187.440	195.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 4.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	Stipendi annui							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale								
Primo custode del Museo coloniale	184.320	189.600	193.920	198.120	203.400	—	—	4
Custode	154.440	162.000	166.200	172.560	175.800	180.000	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 5.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla cessata real casa.								
Sorvegliante	173.640	178.920	184.320	189.600	198.120	203.400	207.720	4
Agente di custodia	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4
Università ed Istituti di istruzione superiore, osservatori astronomici e scuola normale superiore di Pisa.								
Bidello e custode	152.400	158.760	166.200	170.520	175.800	184.320	191.760	4
Scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma.								
Bidello-custode	152.400	158.760	166.200	170.520	175.800	184.320	191.760	4
Università di Napoli								
Bacilare dell'Istituto di anatomia patologica (ruolo transitorio)	152.400	158.760	166.200	170.520	175.800	184.320	191.760	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	168.360	173.640	182.160	189.600	198.120	205.560	213.000	4
Giardino coloniale di Palermo.								
Capo coltivatore	166.200	172.560	180.000	187.440	198.120	204.480	211.920	4
Scuole medie								
Aiutante tecnico di 1ª classe	198.120	200.280	204.480	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe	168.360	172.560	178.920	185.400	191.760	—	—	4
Bidello capo	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4
Bidello	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Segue *Tabella N.* 5.

Segue MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.								
Primo custode	184.320	189.600	193.920	198.120	203.400	—	—	4
Custode	152.400	158.760	166.200	170.520	175.800	184.320	191.760	4
Biblioteche pubbliche governative.								
Sorvegliante	198.120	200.280	204.480	—	—	—	—	4
Custode capo	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4
Custode	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.								
Primo custode	184.320	189.600	193.920	198.120	203.400	—	—	4
Custode e guardia notturna	154.440	162.000	166.200	172.560	175.800	180.000	—	4
Calcografia, opificio di pietre dure e gabinetto fotografico.								
Operatore	164.040	169.440	178.920	187.440	198.120	203.400	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 6.

MINISTERO DELL'INTERNO

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Pubblica sicurezza								
Usciere capo di Questura	184.320	189.600	195.000	—	—	—	—	4
Usciere di Questura	160.920	166.200	169.440	173.640	178.920	—	—	4
Archivi di Stato.								
Custode	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4
Usciere	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4
Inserviente	127.920	135.360	140.640	147.000	152.400	—	—	2

Segue ALLEGATO II.

Tabella N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito).

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale.								
Legatore di libri e commesso di magazzino	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 8.

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina).

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale.								
Commesso di cassa	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.								
Agente capo	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	—	—	4
Agente	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 9.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Stazioni sperimentali agrarie								
Tecnico	168.360	173.640	182.160	189.600	198.120	205.560	213.000	4
Bidello	152.400	158.760	166.200	170.520	175.800	184.320	191.760	4
Servizi di meteorologia e climatologia.								
Custode	152.400	158.760	164.040	168.360	170.520	—	—	4
Stabilimenti ittiogenici								
Capo pescicultore	191.760	198.120	201.360	205.560	—	—	—	4
Piscicultore	164.040	169.440	173.640	182.160	189.600	—	—	4
Laboratorio centrale di idrobiologia.								
Preparatore	164.040	169.440	173.640	182.160	189.600	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. **10.**

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi.								
Commesso superiore	217.320	228.000	—	—	—	—	—	3
Messaggere di 1ª classe ed equiparato	207.720	213.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	187.440	195.000	200.280	205.560	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato . .	164.040	169.440	173.640	180.000	185.400	—	—	3
Commesso ed equiparato	127.920	135.360	142.800	152.400	162.000	—	—	2

Segue ALLEGATO II

Tabella N. **11.**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione metrica								
Bollatore usciere	152.400	158.760	164.040	169.440	173.640	178.920	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. **12.**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle strade statali.								
Capo cantoniere di 1ª classe . . .	200.280	205.560	213.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe . .	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	200.280	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe .	168.360	169.440	170.520	172.560	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe . .	160.920	162.000	162.960	164.040	—	—	—	4
Cantoniere	152.400	154.440	156.600	158.760	—	—	—	2
Allievo cantoniere	152.400	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro*

PELLA

ALLEGATO III

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

Tabella N. 1.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	697	601	522	498	474	320	495	408
2ª	719	613	536	503	479	330	501	415
3ª	740	626	549	510	486	—	507	423
4ª	761	638	564	516	492	—	513	430
5ª	783	651	578	524	498	—	520	439
6ª	—	662	592	531	504	—	525	446
7ª	—	675	606	539	510	—	531	454
8ª	—	687	620	548	516	—	538	461
9ª	—	697	641	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO III

Tabella N. 2.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	414	453	485	523
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	392	417	442	457
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2ª categoria	374	399	414	424
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3ª categoria	251	277	296	316

Segue ALLEGATO III

Tabella N. 3.

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI SERVIZI DEI TRONCHI IDRAULICI

QUALIFICA DEL PERSONALE	CLASSI DI PAGA			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Guardiani idraulici	12.360	12.680	13.000	13.420

Visto, *il Ministro per il bilancio* e ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO IV

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

Tabella N. 1.

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (*esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri*).

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	238.560	246.000	256.680	268.320	276.840	285.360	4, 4, 4, 4 3	18, 22, 26 30, 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	214.080	222.600	231.120	241.800	249.240	258.720	4, 4, 4, 4 3	18, 22, 26 30, 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	175.800	184.320	191.760	198.120	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario	166.200	170.400	177.840	184.320	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	364	—	384	403	423	439	—
Sergente	303	355	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO IV

Tabella N. 2.

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	214.080	222.600	231.120	241.800	249.240	258.720	4,3,3,3,3	16, 19, 22 25, 28
Capo di 2ª classe	175.800	184.320	191.760	198.120	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	166.200	170.400	177.840	184.320	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	364	—	384	403	424	439	—
Sergente	303	—	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 303.

Segue ALLEGATO IV

Tabella N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	238.560	246.000	256.680	268.320	276.840	285.360	4, 3, 3 3, 3	16, 19, 22 25, 28
Maresciallo di 1ª classe . . .	214.080	222.600	231.120	241.800	249.240	258.720	4, 3, 3 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe . . .	175.800	184.320	191.760	198.120	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe . .	166.200	170.400	177.840	184.320	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	364	—	384	403	424	439	—
Sergente	303	355	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 303 e di lire 280.

Segue ALLEGATO IV

Tabella N. 4.

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	246.000	258.720	268.320	277.920	289.680	—	4, 4, 3, 3	16, 20 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	222.600	232.200	241.800	252.360	263.040	—	4, 4, 3, 3	16, 20 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	191.760	198.120	201.240	205.560	215.160	—	3, 3, 3, 3	13, 16 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra .	178.920	184.320	187.440	191.760	194.880	200.280	3, 3, 3, 3, 3	9, 12, 15 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Segue ALLEGATO IV

Segue *Tabella N. 4.*

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra .	423	430	451	466	477	483	489
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	410	423	439	451	466	477	—

Nota — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonchè al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO V

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA;
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri .	330	348	365	384	403	419
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia	308	334	347	363	375	384
Carabiniere ausiliario	278	—	—	—	—	—

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO VI

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
			PERSONALE DEGLI UFFICI						
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	1.150.560	1.184.040	1.228.680	—	—	2, 2
A	2°	V	Ispettore capo superiore	837.840	871.320	904.920	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo Cassiere principale	649.080	669.480	690.720	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	533.400	546.240	562.200	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	458.880	468.480	478.080	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	386.520	393.960	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	310.920	318.360	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	378.000	386.520	396.120	405.720	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale *ad personam* Segretario tecnico principale *ad personam* Disegnatore principale *ad personam* Revisore principale *ad personam*	319.440	326.880	—	—	—	4
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	293.880	302.400	310.920	319.440	—	4, 4, 5
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	222.600	228.960 254.520	235.440	246.000	249.240	2, 2, 3, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	378.000	386.520	396.120	405.720	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale *ad personam*	319.440	326.880	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	293.880	302.400	310.920	319.440	—	4, 5, 5

Nota – Gli stipendi del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue ALLEGATO VI

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
			Segue PERSONALE DEGLI UFFICI						
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore 1a classe Aiutante assistente lavori	222.600	228.960 254.520	235.440	246.000	249.240	4,4,4,4 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	222.600	228.960 254.520	235.440	246.000	249.240	4,4,4,4 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	184.320	187.440 200.280	191.760 204.480	195.000 207.720	198.120 210.960	2,2,2,2 2,2,2,2
d'ord.	10°	—	Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori	180.000	184.320 198.120	187.440 200.280	191.760	195.000	2,2,2,3 3,3,
d'ord.	10°	—	Scrivana	172.560	175.800 191.760	180.000 195.000	184.320	187.440	2,2 2,3 3,3
sub.	11°	—	Commesso Usciere capo	180.000	184.320 198.120	189.600 200.280	191.760	195.000	2,2,2,3 3,3
sub.	12°	—	Usciere di 1a classe	175.800	178.920 193.920	184.320 198.120	187.440	190.680	2,2,2,3 3,3
sub.	13°	—	Usciere	168.360	170.520 184.320	173.640 187.440	177.960	180.000	2,2,2,3 3,3
sub.	14°	—	Inserviente	162.000	166.200 178.920	169.440 182.160	172.560	175.800	[illegible],[illegible],2,3 3,3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DELLE STAZIONI						
5°	Capo stazione superiore	468.480	478.080	488.760	—	—	4,4
6°	Capo stazione principale Capo gestione principale Interprete principale	411.000	417.360 446.160	423.840	431.280	438.720	2, 2, 2, 3 4
7°	Capo stazione di 1a classe Capo gestione di 1a classe Capo telegrafista di 1a classe Interprete di 1a classe	369.480	376.920 408.840	384.360	391.800	400.320	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo stazione di 2a classe Capo gestione di 2a classe Capo telegrafista di 2a classe Interprete di 2a classe	302.400	305.640 331.200	310.920 336.480	317.400	323.760	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo stazione di 3a classe *ad personam* Capo gestione di 3a classe *ad personam* Capo telegrafista di 3a classe *ad personam* ● Interprete di 3a classe	246.000	250.320 272.640	256.680 276.960	263.040	268.440	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Sottocapo	225.840	232.200 254.520	235.440 259.920	246.000	249.240	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	Aiutante	187.440	191.760 204.480	195.000 207.720	198.120 210.960	200.280 213.000	2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2
10°	Alunno d'ordine	184.320	187.440 200.280	191.760 204.480	195.000	198.120	2, 2, 2, 2 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI						
10°	Scrivana	178.920	184.320 198.120	187.440 200.280	191.760	195.000	2, 2, 2, 3 3, 3
11°	Manovratore capo	177.960	180.000 195.000	184.320 198.120	189.600 200.280	191.760	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
11°	Deviatore capo	177.960	180.000 195.000	184.320 198.120	189.600 200.280	191.760	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
11°	Guardamerci	173.640	177.960 191.760	180.000 195.000	184.320 198.120	189.600	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Capo squadra manovratori	172.560	175.800 190.680	178.920 193.920	184.320 198.120	187.440	2, 2, 2, 2 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	172.560	175.800 190.680	178.920 193.920	184.320 198.120	187.440	2, 2, 2, 2 3, 3, 3
12°	Guardasala	168.360	172.560 187.440	175.800 190.680	178.920 195.000	184.320	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Manovratore	164.040	168.360 180.000	170.520 184.320	173.640	177.960	2, 2, 2, 2 3, 3
13°	Deviatore	164.040	168.360 180.000	170.520 184.320	173.640	177.960	2, 2, 3, 3 3, 3
	PERSONALE DEI TRENI						
7°	Capo personale viaggiante principale	353.520	356.760 373.800	360.960 378.000	365.280 382.320	369.480 387.600	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	346.080	349.320 365.280	352.440 369.480	356.760 373.800	360.960 378.000	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	285.360	289.680 302.400	291.840 305.640	296.040 310.920	299.280 317.400	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	282.240	285.360 299.280	289.680 302.400	291.840 305.640	296.040 310.920	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam*	235.440	239.640 250.320	241.800 255.600	246.000 259.920	248.160 261.960	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	233.280	235.440 248.160	239.640 250.320	241.800 255.600	246.000 259.920	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	228.000	232.200 246.000	234.360 248.160	236.400 250.320	241.800 254.520	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	225.840	228.000 241.800	232.200 246.000	234.360 248.160	236.400 250.320	1, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
9°	Conduttore capo di 1ª classe	191.760	195.000 208.800	198.120 211.920	200.280 218.400	205.560	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	178.920	184.320 198.120	187.440 200.280	191.760 204.480	195.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	173.640	177.960 191.760	180.000 195.000	184.320 198.120	189.600	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Conduttore	168.360	172.560 187.440	175.800 190.680	178.920 195.000	184.320	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Frenatore	158.760	164.040 177.960	168.360 180.000	170.520 184.320	173.640	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DI MACCHINA						
5°	Capo deposito superiore . . .	468.480	478.080	488.760	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale . .	417.360	423.840	431.280	438.720	446.160	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe .	378.000	385.440 416.280	392.880	400.320	407.880	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe .	305.640	310.920 336.480	317.400 342.840	323.760	331.200	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam*	256.680	263.040 282.240	268.440 288.600	272.640	276.960	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	249.240	254.520 272.640	259.920 277.920	263.040	269.400	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe . .	218.400	222.600 235.440	226.920 239.640	228.960 246.000	233.280	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe . .	200.280	204.480 218.400	207.720 221.520	210.960 224.760	213.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Macchinista di 3ª classe .	191.760	195.000 207.720	198.120 210.960	200.280 215.160	204.480	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	177.960	180.000 195.000	184.320 198.120	189.600 200.280	191.760	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	172.560	175.800 190.680	178.920 195.000	184.320	187.440	2,2,2,3,3,3
13°	Accudiente *ad personam* .	164.040	168.360 180.000	170.520 184.320	173.640	177.960	2,2,2,3,3,3
	PERSONALE DELLA LINEA						
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	195.000	198.120 211.920	200.280 218.400	205.560 221.520	208.800 224.760	1,1,2,2,2,3 3,3
10°	Sorvegliante della linea . .	184.320	187.440 200.280	191.760 204.480	195.000 207.720	198.120 210.960	2,2,2,2,2,3 3,3
12°	Capo squadra cantonieri . .	172.560	175.800 190.680	178.920 195.000	184.320	187.440	2,2,3,3,3,3
14°	Guardiano *ad personam* Cantoniere . .	156.600	162.000 175.800	166.200 178.920	169.440	172.560	2,2,3,3,3,3
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA						
10°	Capo guardia *ad personam* .	178.920	184.320 198.120	187.440 200.280	191.760 204.480	195.000	2,2,2,2 3,3,3
12°	Sotto capo guardia *ad personam*	172.560	175.800 190.680	178.920 195.000	184.320	187.440	2,2,3,3 3,3
13°	Guardia *ad personam* . . .	164.040	168.360 180.000	170.520 184.320	173.640	177.960	2,2,3,3 3,3
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO						
5°	Capo tecnico superiore	468.480	478.080	488.760	—	—	4,4
6°	Capo tecnico principale . . .	411.000	417.360 446.160	423.840	431.280	438.720	2,2,2,3 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe .	369.480	376.920 408.840	384.360	391.800	400.320	2,2,2,3 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe . .	302.400	305.640 331.200	310.920 336.480	317.400	323.760	2,2,2,3 3,3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Segue PERSONALE TECNICO ED OPERAIO						
9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*	250.320	256.680	263.040	268.440	272.640	2, 2, 2, 3
			276.960	282.240			3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	225.840	232.200	235.440	246.000	249.240	2, 2, 2, 3
			254.520	259.920			3, 3
10°	Capo verificatori / Sottocapo tecnico	200.280	204.480	207.720	210.960	213.000	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore	185.400	189.600	191.760	195.000	198.120	2, 2, 2, 2
			200.280	204.480	207.720		2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	175.800	178.920	184.320	187.440	190.680	2, 2, 2, 2
			193.920	198.120	200.280		2, 3, 3
13°	Operaio	168.360	170.520	173.640	177.960	180.000	2, 2, 2, 2
			184.320	187.440	190.680		2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	156.600	162.000	166.200	169.440	172.560	1, 2, 2, 2
			175.800	178.920	182.160		3, 3, 3
	PERSONALE DI MANOVALANZA						
12°	Capo squadra manovali	172.560	175.800	178.920	184.320	187.440	2, 2, 2, 2
			190.680	193.920	198.120	200.280	3, 3, 3, 3
14°	Manovale	156.600	162.000	166.200	169.440	172.560	2, 2, 3, 3
			175.800	178.920			3, 3
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO						
5°	Comandante di 1ª classe / Capo macchinista di 1ª classe	468.480	478.080	488.760	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe / Capo macchinista di 2ª classe	417.360	423.840	431.280	438.720	446.160	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe / Ufficiale macchinista di 1ª classe	369.480	376.920	384.360	391.800	400.320	2, 2, 2, 3
			408.840				3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe / Ufficiale macchinista di 2ª classe	302.400	305.640	310.920	317.400	323.760	2, 2, 2, 3
			331.200	336.480			3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* / Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	246.000	250.320	256.680	263.040	268.440	2, 2, 2, 3
			272.640	276.960			3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe / Ufficiale macchinista di 3ª classe	235.440	246.000	249.240	254.520	259.920	2, 2, 2, 3
			263.040	269.400			3, 3
10°	Primo nostromo / Capo motorista / Capo elettricista	200.280	204.480	207.720	210.960	213.000	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo / Motorista di 1ª classe / Elettricista di 1ª classe	185.400	189.600	191.760	195.000	198.120	2, 2, 2,
			200.280	204.480	207.720		2, 2, 3, 3
12°	Motorista / Elettricista / Carpentiere di 1ª classe	175.800	178.920	184.320	187.440	190.680	2, 2, 2, 2
			193.920	198.120	200.280		2, 3, 3
13°	Marinaio scelto / Fuochista / Carpentiere	164.040	168.360	170.520	173.640	177.960	2, 2, 2, 3
			180.000	184.320			3, 3
14°	Marinaio	156.600	162.000	166.200	169.440	172.560	1, 2, 2, 2
			175.800	178.920	182.160		3, 3, 3
14°	Carbonaio	156.600	162.000	166.200	169.440	172.560	2, 2, 3, 3
			175.800	178.920			3, 3

Nota. – Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

Visto, il Ministro per il bilancio e ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO VII

PERSONALE NON DI RUOLO

Tabella N. 1

RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	Retribuzione mensile (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 18.310
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	» 16.820
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 15.120
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di I grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	» 12.880
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	» 10.750

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue ALLEGATO VII

Tabella N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri	L. 220.080
Vice segretari	» 213.600
Aiuto segretari, geometri	» 201.960
Disegnatori	» 192.360
Assistenti	» 187.080
Archivisti	» 175.320
Applicati, casellanti, bigliettai	» 165.720
Dattilografi	» 145.560
Uscieri	» 138.120

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

Visto, *il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO VIII

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Tabella N. 1.

SEGRETARI COMUNALI

Grado e qualifica del segretario assegnato al Comune		Stipendi annui					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe . . .	837.840	871.320	904.920	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe . . .	649.080	669.480	690.720	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe	533.400	546.240	562.200	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe	458.880	468.480	478.080	488.760	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe	378.000	386.520	396.120	405.720	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	293.880	302.400	310.920	319.440	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	222.600	228.960	235.440	246.000	254.520	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	180.000	184.320	189.600	193.920	198.120	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella *A*.

Segue ALLEGATO VIII

Tabella N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI

Grado e qualifica del segretario assegnato alla Provincia		Stipendi annui				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	837.840	871.320	904.920	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	649.080	669.480	690.720	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	533.400	546.240	562.200	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	458.880	468.480	478.080	488.760	4

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella *B*.

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

ALLEGATO IX

Tabella n. 1

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI — Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo presidente della Corte di cassazione	3.231.360	—	—	—
	Procuratore generale della Cassazione e presidente Tribunale superiore acque pubbliche	2.874.000	—	—	—
	Presidenti di sezione di Cassazione ed equiparati .	2.592.600	—	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	2.277.720	2.333.520	2.417.280	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati . .	1.886.880	1.942.680	2.054.400	—
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati	1.328.520	1.496.040	1.607.640	1.719.300
	Aggiunti giudiziari .	1.138.680	—	—	—

Uditori . 908.520; dopo 6 mesi . . 978.840

Segue ALLEGATO IX

Tabella n. 2

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
STIPENDI ANNUI LORDI			
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	2.874.000	—	—
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato	2.592.600	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato . .	2.277.720	2.333.520	2.417.280
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato	1.886.880	1.942.680	2.054.400
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato	1.719.300	—	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari di 1ª classe della Corte dei conti, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato .	1.496.040	1.607.640	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari di 2ª classe della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato	1.328.520	1.496.040	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, aiuto referendari della Corte dei conti, procuratori di 3ª classe dello Stato	1.138.680	—	—
Uditori giudiziari militari, aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato .	978.840	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato	908.520	—	—

Visto, *il Ministro per il bilancio e* ad interim *per il tesoro*
PELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9100539) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.